

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE:

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24/1975
SULLE PROCEDURE E GLI ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE "

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

L'esigenza ormai ineludibile di articolare le diverse politiche di intervento secondo un organico ed ordinato processo di programmazione impone l'adeguata organizzazione degli strumenti e delle strutture necessari alla predisposizione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio.

Si tratta in particolare, sulla base della esperienza sin qui condotta e con riferimento ai raccordi da stabilire con gli indirizzi di politica economica di carattere nazionale e con l'azione degli Enti locali in attuazione, peraltro, del disposto dell'art. 11 del D.P.R. 616/77, di adeguare la normativa della Legge regionale 24/75 sulle procedure e gli organi della programmazione alle esigenze che si sono venute a registrare.

Le modifiche e le integrazioni alla richiamata Legge 24/1975, nell'evidenziare i termini, la portata e l'efficacia del piano di sviluppo economico e del piano d'assetto del territorio, tendono in particolare ad assicurare il migliore coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta sui problemi della programmazione ed a definire meglio la composizione ed i compiti del Comitato tecnico-scientifico.

A tal fine si pone la costituzione presso il Consiglio regionale del Comitato consiliare per il piano con il compito di promuovere, d'intesa con l'Assessore alla Programmazione, consultazioni con gli Enti Locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione. Da parte del Comitato vanno esaminati e vagliati i documenti relativi al piano di sviluppo economico, al piano di

./..


assetto del territorio nonchè ai piani settoriali di intervento ed alle relazioni di verifica sulle relative fasi di attuazione e, quindi, vanno espressi pareri a riguardo alla Giunta e al Consiglio regionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da nove esperti di riconosciuta competenza, ha il compito di definire, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici dei documenti programmatici di carattere globale e settoriale. Il Comitato ha altresì il compito di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali ordinarie e straordinarie.

Al fine, poi, di garantire supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione la Regione provvederà a redigere un piano regionale per l'informatica, per la ricerca economica e per l'informazione socio-artistica.

La specificazione dei compiti del Comitato tecnico-scientifico, l'avvio sistematico ed organico dei lavori per le diverse fasi di formazione e di attuazione dei documenti programmatici con riferimento, tra l'altro, ai collegamenti operativi con tutti i comparti dell'attività regionale ed ai rapporti con gli Enti locali e le forze sociali, richiede, infine, il potenziamento del settore programmazione e l'articolazione dello stesso in idonei uffici.

Solo la pronta dotazione degli strumenti tecnici e scientifici necessari e la tempestiva disciplina delle procedure possono consentire la predisposizione del piano regionale da formulare assicurando i raccordi con il piano triennale nazionale in corso di definizione e con gli interventi degli Enti locali.



Art. 1

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

Art. 2

Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 24/75 sono soppressi e vengono così sostituiti:

" La Giunta deve sottoporre al Consiglio Regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale.

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo".

Art. 3

Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il Consiglio Regionale e la Giunta, è costituito presso il Consiglio regionale il Comitato Consiliare per il piano con il compito di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di promuovere, d'intesa con l'Assessore alla programmazione, consultazioni con gli Enti Locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione.

Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta Regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 24/75 e di esprimere parere a riguardo alla Giunta e al Consiglio regionale.

Art. 4

Il Comitato consiliare per il piano è costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni consiliari, dall'Assessore alla Programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta nonché dai Capi Gruppo o loro delegati.

Gli Assessori regionali di cui al 1 comma (che fanno parte del Comitato) hanno voto consultivo.

Gli altri Assessori partecipano alle riunioni del Comitato, allorquando si discutono problemi di loro competenza.

Art. 5

Il Presidente del Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.

Il Presidente del Comitato partecipa alle consultazioni degli Enti Locali e delle forze sociali promosse dall'Assessore alla Programmazione, nell'ambito delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24/75.

Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell'Assessore alla Programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione.

Art. 6

L'art. 11 della legge 24/75 è soppresso e viene così sostituito:

"E' costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonchè dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonchè sui rapporti di consulenza da stipularsi, an-

che in via continuativa, con gli Istituti Universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale".

Art. 7

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione.

Gli esperti nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato Consiliare per il Piano ed il Coordinatore del settore programmazione, è presieduto dall'Assessore alla Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato Consiliare per il Piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.

Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, viene determinata la misura dei compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8

L'art. 12 della legge 24/75 è integrato con il seguente comma: "Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio-statistica".

Art. 9

Il Settore Programmazione è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del Programma e attuazione del Piano con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario; nonchè di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

Ufficio del Bilancio e dei Rapporti con la realtà regionale con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 24/75; nonchè di curare il collegamento con gli Enti Locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24/75, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

Ufficio Statistico con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale;

Ufficio Acque ed Energia con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle risorse idriche anche non convenzionali; nonchè di in-

dividuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione.

Art. 10

L'art. 14 della L.R. 24/75 è soppresso e viene così sostituito:

L'organico del personale dirigente del settore programmazione è costituito dal personale della Regione inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della L. R. 52/75, dal personale della Regione inquadrato nei ruoli regionali ed in servizio presso il settore programmazione alla data del 31 dicembre e ricerca, nonché da altre sei unità di cui due statistiche, un econometrico, un urbanista, un agronomo ed un ingegnere sistemista, ammessi con apposito concorso.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto alla qualifica di 7 livello retributivo e funzionale di cui alla L.R. 18/74 decorrente dalla data di inquadramento nei ruoli regionali e non può essere addetto a mansioni che non siano specifiche della programmazione.

Art. 11

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale.

A.2.c. - Funzionamento organi regionali

C.1. - Funzionamento uffici

approvato con L.R. n. 14 del 6/2/1979 - art. 4.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.